

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XXII
nn. 14, 17 e 18-A

Relazione orale
Relatore FILIPPI

TESTO PROPOSTO DALLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE **(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)**

Comunicato alla Presidenza il 10 aprile 2015

PER LE

PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince (*Doc. XXII, n. 14*)

d'iniziativa dei senatori PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO e URAS

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2014

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince (*Doc. XXII, n. 17*)

d'iniziativa dei senatori MANCONI, LAI, FILIPPI, CALEO, ALBANO, AMATI, BERTUZZI, BORIOLI, BROGLIA, CANTINI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CASSON, CHITI, CIRINNÀ, COCIANCICH, CUOMO, D'ADDA, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FEDELI, Elena FERRARA, FORNARO, GATTI, GINETTI, GRANAIOLA, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LO GIUDICE, LUCHERINI, MANASSERO, MARGIOTTA, MASTRANGELI, MINEO, MIRABELLI, MUSSINI, ORRÙ, PAGLIARI, PEGORER,

**PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, ROMANO, SCALIA, SIMEONI, SOLLO,
SONEGO, TOMASELLI, VALENTINI e ZANONI**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 2014

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince (*Doc. XXII, n. 18*)

**d’iniziativa dei senatori PAGLINI, BERTOROTTA, CRIMI, MANGILI, GIROTTO, LEZZI,
SERRA, CASTALDI, MARTELLI, BULGARELLI, SCIBONA, LUCIDI, MORRA,
BLUNDO, FUCKSIA, MONTEVECCHI, TAVERNA, SANTANGELO, CAPPELLETTI,
VACCIANO, GIARRUSSO, GAETTI, ENDRIZZI, MARTON, AIROLA, BOTTICI,
MORONESE, NUGNES, CATALFO, PUGLIA, PETROCELLI, DONNO, FATTORI,
CIAMPOLILLO, CIOFFI, MOLINARI, BUCCARELLA e SIMEONI**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2014

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 4
- della 5^a Commissione permanente » 5

Proposte di inchiesta parlamentare:

- testo proposto dalla Commissione » 6
- Doc. XXII, n. 14, testo d'iniziativa dei senatori Petraglia ed altri » 11
- Doc. XXII, n. 17, testo d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri » 14
- Doc. XXII, n. 18, testo d'iniziativa dei senatori Paglini ed altri » 16

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul testo unificato

(Estensore: PALERMO)

8 aprile 2015

La Commissione, esaminato il testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul testo unificato

(Estensore: BROGLIA)

8 aprile 2015

La Commissione, esaminato il testo unificato, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulle cause del disastro
del traghetto Moby Prince**

Art. 1.

(Istituzione e competenze della Commissione)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) chiarire i tempi di sopravvivenza minimi e massimi delle vittime del traghetto, alla luce dei dati tossicologici campionati, attraverso il riesame della documentazione medico-legale prodotta dai consulenti tecnici chiamati in dibattimento, opportunamente integrata con la documentazione fotografica e video realizzata all'interno del traghetto nel corso dei primi sopralluoghi e mai portata all'attenzione della magistratura, compresa quella eventualmente non ancora esaminata in possesso di autorità sia civili che militari;

b) accertare le cause della collisione del traghetto con la petroliera Agip Abruzzo, avvenuta il 10 aprile 1991 nel porto di Livorno;

c) accertare, in particolare:

1) l'esatta posizione in cui la petroliera aveva dato ancoraggio e l'effettivo orientamento della prua;

2) la rotta del traghetto e la rotta di collisione;

3) il ruolo del personale della petroliera nell'immediatezza della collisione e successivamente;

4) quali eventi si verificarono a bordo della petroliera antecedentemente alla collisione, nonché quale fosse il carico effettivamente trasportato dalla stessa;

5) le condizioni di armamento del traghetto e della petroliera, sotto il profilo sia della corrispondenza dell'organizzazione di bordo sia delle regole di condotta nautica abitualmente seguite;

6) lo stato di efficienza delle dotazioni di sicurezza di bordo, nonché le cause e le responsabilità dell'inefficacia dei soccorsi;

7) le reali motivazioni sottese alle conclusioni delle indagini e al successivo proscioglimento dell'armatore Vincenzo Onorato, verificando altresì gli eventuali episodi di manomissione commessi nell'immediatezza dei fatti e nei periodi successivi, ad opera di personale della Compagnia Nav.Ar.Ma. ovvero di ignoti;

8) le eventuali responsabilità relative a depistaggi od occultamenti di elementi utili allo svolgimento dell'accertamento dei fatti;

9) il ruolo attivo o passivo delle navi ancorate in rada la notte della collisione, per accertare il quale la Commissione può procedere alla richiesta formale della documentazione sulla vicenda in possesso di organismi civili e militari, italiani e stranieri, anche di tipo video, fotografico o satellitare.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla sua costituzione e presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il Presidente della Commissione presenta al Senato, ogni sei mesi, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, scelti dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente del Senato nomina il presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vice presidenti e di due segretari.

Art. 3.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Quando gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, ed ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti, acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al

comma 1 è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque diffonde, in tutto o in parte, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute opportune.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro su base annua e sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PETRAGLIA ED ALTRI

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Art. 1.

(Istituzione e competenze della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, di seguito denominata «Commissione» con il compito di:

a) chiarire i tempi di sopravvivenza minimi e massimi delle vittime del Moby Prince, attraverso il riesame della documentazione medico-legale prodotta dai consulenti tecnici chiamati in dibattimento, opportunamente integrata con la documentazione fotografica e video realizzata all'interno del traghetto nel corso dei primi sopralluoghi e mai portata all'attenzione della magistratura;

b) accertare l'esatta e completa ricostruzione della collisione tra il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo, chiarendo in particolare:

1) posizione e orientamento della petroliera Agip Abruzzo al momento del sinistro;

2) rotta del Moby Prince;

3) comportamento del personale dell'Agip Abruzzo nell'immediatezza della collisione e successivamente ad essa, definendo termini e modalità con cui ha determinato

l'esito dell'intervento di soccorso sulla Moby Prince;

4) se a bordo dell'Agip Abruzzo e della Moby Prince si siano verificati degli eventi antecedenti alla collisione che abbiano avuto ruolo causale nella determinazione della stessa;

5) l'entità del carico presente nella tank 7 e nella tank 6 della petroliera Agip Abruzzo;

6) se l'impianto anti-incendio dell'Agip Abruzzo sia entrato in funzione a seguito della collisione;

c) chiarire definitivamente, per il tramite della documentazione esistente e di nuove testimonianze da poter acquisire agli atti, le condizioni in cui navigava il traghetto Moby Prince – con particolare riferimento agli organi di governo, ai sistemi di sicurezza e alle apparecchiature di trasmissione radio – e come e quanto esse abbiano concorso al decesso delle vittime;

d) accertare l'esatta ricostruzione delle operazioni di soccorso poste in essere dalla capitaneria di porto di Livorno la notte del sinistro e nei giorni seguenti accertando definitivamente responsabilità e motivazioni delle scelte operate dal comandante Sergio Albanese;

e) accertare le motivazioni che hanno indotto il collegio giudicante del primo processo Moby Prince a compiere gli errori dichiarati dalla terza sezione penale della corte di appello di Firenze in data 5 febbraio 1999, chiarendo altresì l'eventuale presenza di fenomeni di corruzione realizzatisi successivamente al sinistro fino alla proclamazione della sentenza del 31 ottobre 1998, anche alla luce della condanna definitiva per corruzione in atti giudiziari inflitta, nel novembre 2013, al dottor Germano Lamberti, presidente del collegio giudicante del primo processo Moby Prince;

f) accertare il ruolo attivo o passivo delle cinque-sette navi, direttamente o indirettamente gestite dal comando militare degli

Stati Uniti d'America, ancorate in rada la notte della collisione e procedere alla richiesta formale della documentazione sulla vicenda in possesso delle autorità militari italiane e statunitensi.

2. La Commissione riferisce annualmente all'Assemblea sullo stato dell'inchiesta e ogni volta che lo riterrà opportuno. La Commissione formula inoltre proposte in merito agli interventi di carattere legislativo e amministrativo necessari allo scopo di rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato nella repressione dei traffici illeciti di armi e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria in materia.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, scelti dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo presente nel Senato della Repubblica.

2. Il presidente della Commissione è scelto dal Presidente del Senato della Repubblica al di fuori dei componenti della Commissione, tra i senatori.

3. La Commissione elegge al proprio interno un vice presidente e un segretario.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le di-

sposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di ufficio, professionale e bancario, si applicano le norme in vigore.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza degli atti acquisiti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e

grado addetti alla Commissione ed ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun

componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di collaboratori e di esperti di sua scelta.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANCONI ED ALTRI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince

Art. 1.

(Istituzione e competenze della Commissione)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) accertare le cause della collisione del traghetto Moby Prince con la petroliera Agip Abruzzo, avvenuta il 10 aprile 1991 nel porto di Livorno;

b) accertare, in particolare:

1) l'esatta posizione in cui la petroliera aveva dato ancoraggio e l'effettivo orientamento della prua;

2) il ruolo del personale Agip Abruzzo nell'immediatezza della collisione e successivamente;

3) le reali motivazioni sottese alle indagini e al successivo proscioglimento dell'armatore Onorato, anche alla luce degli episodi di manomissione avvenuti a poche ore dall'evento, ad opera di personale della Compagnia Nav.Ar.Ma, e, successivamente, di ignoti;

4) se a bordo della petroliera Agip Abruzzo si siano verificati degli eventi antecedenti alla collisione, ad essa riconducibili.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla sua costituzione e

presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il Presidente della Commissione presenta al Senato, ogni sei mesi, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, scelti dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente del Senato nomina il presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vice presidenti e di due segretari.

Art. 3.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. La Commissione, per mezzo dei competenti uffici del Governo, può richiedere alle competenti autorità degli Stati Uniti la documentazione video, fotografica o satellitare riguardante la rada di Livorno nella notte dell'incidente.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, ed ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione

dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti, acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque diffonde, in tutto o in parte, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento stesso.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute opportune. Può altresì richiedere informazioni e documenti all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), all'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro su base annua e sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PAGLINI ED ALTRI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave *Moby Prince*

Art. 1.

(Istituzione, durata e competenze della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, per la durata della XVII legislatura ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave *Moby Prince*, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) accertare le cause della collisione del traghetto *Moby Prince* con la petroliera AGIP Abruzzo, avvenuta il 10 aprile 1991 nel porto di Livorno, chiarendo in particolare:

1) quali siano gli eventi che si verificarono a bordo della petroliera Agip Abruzzo antecedentemente alla collisione, nonché quale fosse il carico effettivamente trasportato dalla stessa;

2) l'esatta posizione in cui la petroliera Agip Abruzzo aveva dato ancoraggio e l'esatto orientamento della prua;

3) il comportamento tenuto dal personale Agip Abruzzo nell'immediatezza della collisione e successivamente ad essa;

4) gli eventuali episodi di manomissione commessi nell'immediatezza dei fatti e nei periodi successivi;

b) accertare altresì le condizioni di armamento delle navi *Moby Prince* e Agip

Abruzzo, sia sotto il profilo della corrispondenza dell'organizzazione di bordo sia delle regole di condotta nautica abitualmente seguite;

c) accertare lo stato di efficienza delle dotazioni di sicurezza di bordo, nonché le cause e le responsabilità dell'inefficacia dei soccorsi;

d) accertare le cause della morte dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio della nave e le relative responsabilità, operando, tra l'altro, un riesame dei tempi di sopravvivenza a bordo della nave alla luce dei dati tossicologici campionati, acquisendo la documentazione videofotografica relativa alle aree interne del traghetto nel corso dei primi sopralluoghi, oltre che tutta la documentazione disponibile, compresa quella eventualmente non ancora esaminata in possesso sia di autorità civili che militari, in Italia e all'estero, anche riferita alla situazione della rada di Livorno nella notte della collisione;

e) accertare le eventuali responsabilità relative a depistaggi od occultamenti di elementi utili allo svolgimento dell'accertamento dei fatti.

2. La Commissione riferisce annualmente al Senato sullo stato dell'inchiesta e ogni volta che lo ritiene opportuno. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione formula, inoltre, proposte in merito agli interventi di carattere legislativo ed amministrativo necessari allo scopo di rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato per scongiurare il riproporsi di vicende di questo genere.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, scelti dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, ultimo periodo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizione a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si appli-

cano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale, il segreto bancario ed il segreto di Stato.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato

o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione,

atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può deliberare all'unanimità di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi della collaborazione di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 90.000 euro su base annua e sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria.

